

ALBO  
1548

**COMUNE DI SORRENTO**  
**Provincia di Napoli**

~~ORIGINALE~~ /COPIA DI VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE

**N. 17 DEL 28.6.2002**

**OGGETTO : Regolamento per la raccolta, il convogliamento e lo smaltimento delle acque bianche, meteoriche e nere -**

L'anno duemiladue e questo giorno ventotto del mese di giugno alle ore 18,40 nella sala delle adunanze consiliari della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data 24.6.2002 prot. n.22094 dal Presidente del C.C. Rag. Vincenzo GARGIULO si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere comunale Rag. Vincenzo GARGIULO nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n. 16 oltre il Sindaco F.F. ed assenti n.4.

N.  
D'Ord. COGNOME E NOME P A

N.  
D'Ord. COGNOME E NOME P A

**FIorentino Marco - SINDACO - presente -**

1	MAURO Luigi		SI
2	DE ROSA Antonino	SI	
3	IACCARINO Costanzo		SI
4	DI LEVA Paola	SI	
5	APREDA Raffaele	SI	
6	GARGIULO Vincenzo	SI	
7	ACAMPORA Vincenzo	SI	
8	TERMINIELLO Antonino	SI	
9	CUOMO Luigi	SI	
10	ACAMPORA Mario	SI	

11	SGUANCI Alfredo	SI	
12	ERCOLANO Giuseppe	SI	
13	RUSSO Francesco Saverio	SI	
14	ERCOLANO Antonino	SI	
15	MARESCA Rosalia	SI	
16	COLUCCI Fabio	SI	
17	RUSSO Giovanni	SI	
18	ASCIONE Filippo		SI
19	PINTO Ferdinando		SI
20	BARBATO Ennio	SI	

Giustificano l'assenza i Sigg.ri Consiglieri comunali :

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea CICCONE incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta gli Assessori : CAPPIELLO Maria Maddalena - ACAMPORA Gianluigi - FATTORUSSO Corrado - CAFIERO Raffaele -

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL Presidente introduce il quinto argomento posto , dopo l'inversione , all'ordine del giorno avente per oggetto " Regolamento per la raccolta, convogliamento e smaltimento acque bianche, meteoriche e nere ".

Il Consigliere CUOMO Luigi illustra l'argomento.

Prendono la parola il Sindaco ed il Consigliere DE ROSA Antonino.

Gli interventi del Consigliere CUOMO Luigi, del Sindaco e del Consigliere DE ROSA Antonino riportati nel testo del resoconto integrale della seduta, trascritto dai nastri registrati, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta del Sindaco che si allega;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allegano ;

**UDITI** gli interventi del Consigliere CUOMO Luigi, del Sindaco e del Consigliere DE ROSA Antonino .

A voti unanimi espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

in conformità della proposta del Sindaco.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano

A voti unanimi

### **DELIBERA**

di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile.

COMUNE DI SORRENTO  
PROVINCIA DI NAPOLI  
UFFICIO DEL SINDACO

L'evoluzione legislativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento ha ricevuto nell'ultimo triennio un ulteriore slancio normativo intervenuto con un primo decreto legislativo 11 maggio 1999, n° 152 che ha provveduto al recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Successivamente è stato emanato il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n° 258 il quale ha apportato disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n° 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n° 128.

Peraltro, già il Decreto Legislativo n° 22/97 stabiliva l'onere, a carico dei Comuni, di munirsi di apposito regolamento di fognatura.

Pertanto, si è proceduto all'elaborazione da parte del Servizio Ambiente e Manutenzione, del Regolamento per la raccolta, convogliamento e smaltimento acque bianche, meteoriche e nere, che si sottopone all'attenzione ed al vaglio del Consiglio Comunale per la sua approvazione.

25 GIU. 2002

IL SINDACO  
Marco Fiorentino

COMUNE DI SORRENTO  
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA, CONVOGLIMENTO E SMALTIMENTO ACQUE  
BIANCHE, METEORICHE E NERE.

Capo 1

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta, il convogliamento e lo smaltimento delle acque bianche e meteoriche, nonché delle acque nere, provenienti da fabbricati residenziali, da edifici pubblici e privati, da unità operative di tipo industriale, artigianale, commerciale, agricolo e zootecnico, nell'ambito delle disposizioni dei Decreti Legislativi 152/99 e 258/00 e successive integrazioni.

Art. 2

Terminologia tecnica

Ai fini del presente regolamento si chiarisce:

1. Acque di scarico (scarichi)

Acque di scolo modificate ed in particolare inquinate dopo un uso domestico, artigianale o industriale (acque usate o acque luride) e acque provenienti da precipitazioni (acque di pioggia).

2. Impianti di fognatura pubblici

Impianti pubblici per lo smaltimento delle acque di scarico. Essi comprendono:

- a) canalizzazioni di fognatura;
- b) camerette d'ispezione correnti e speciali;
- c) scaricatori delle acque di pioggia, vasche di prima pioggia;
- d) impianti di sollevamento e condotti in pressione;

3. Fognatura mista

Convoglia insieme, nelle medesime canalizzazioni, le acque luride e le acque di pioggia.

4. Fognatura separata

Convoglia separatamente in canalizzazioni distinte, dette nere e bianche, le acque luride e le acque di pioggia.

5. Condotti di allacciamento

Condotti per allacciamento dei lotti privati, dalla canalizzazione pubblica al pozzetto di controllo (questo escluso).

6. Impianti di fognatura privati

Installazioni di fognatura interne ai lotti, che servono all'evacuazione delle acque di scarico, inclusi impianti di chiarificazione domestici, vasche di pioggia, vasche imhoff, separatori ed impianti di pretrattamento di acque di insediamenti produttivi, fino al pozzetto finale di controllo o di misura.

7. Pozzetto di misura

Installazione per la misura della portata delle acque di scarico e per il prelievo di campioni dimensionato in base al D. Lgs 258/00

8. Impianti di chiarificazione domestici

Piccoli impianti per la chiarificazione delle acque luride di origine domestica

9 *separatori*

Installazioni per la separazione dalle acque di scarico di oli, grassi e liquidi leggeri (ad es. benzene, benzolo), che non possono essere introdotti nella pubblica fognatura.

10. Impianti di pretrattamento

Impianti per il pretrattamento di acque usate artigianali ed industriali, al fine di renderle compatibili con i limiti di accettabilità prima dell'immissione nella pubblica fognatura.

11. Vasche di prima pioggia

Vasche destinate all'accumulo delle acque di prima pioggia così come definite dal D. Lgs 152/99 e 258/00 o derivanti dal lavaggio delle superfici quali pavimenti, cortili, terrazze, piazzali e di qualsiasi altra area interna ed esterna.

Le vasche di prima pioggia, completamente impermeabili, vengono dimensionate sulla base di 5 mc per 1000 metri quadro di superficie scolante impermeabile in ottemperanza alla citata alla normativa vigente .

Art. 3

Tipologia degli insediamenti

- Insediamento o complesso produttivo

Per insediamento o complesso produttivo si intende uno o più edifici o installazioni collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni e prestazioni di servizi inquinanti.

Tale attività deve compiersi nell'ambito di complessi organici edilizi dotati di attrezzature tecnico-produttive fisse, specificatamente destinate al compimento del ciclo produttivo in via diretta, permanente e primaria.

Edifici destinati, ad esempio, a servizi igienico-sanitari, a mense ed abitazioni per le maestranze che vi lavorano, se compresi nell'ambito dell'insediamento produttivo, costituiscono pertinenze del complesso industriale e ne seguono il regime giuridico anche ai fini del D. Lgs 152/99 sempre che gli scarichi siano gli stessi del complesso produttivo.

Al contrario, gli edifici destinati ad abitazione compresi nel perimetro del complesso industriale, purché dotati di propri-scarichi terminali, distinti da quelli industriali, non rientrano tra gli insediamenti produttivi, ma tra quelli civili.

#### - Insediamento civile

Per insediamento civile si intende uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di insediamenti o complessi produttivi che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Cioè vengono qualificati come insediamenti civili tutti quelli adibiti allo svolgimento di attività non comprese tra le precedenti che si riferiscono a prestazioni di servizi non inquinanti.

Vengono come detto sopra, ancora configurati come insediamenti civili quelli in cui si esercita ogni altra attività anche compresa tra gli insediamenti produttivi che abbia in via esclusiva, scarichi terminali assimilabili (in riferimento all'attività svolta ed al carico inquinante) a quelli provenienti da insediamenti abitativi, come ad esempio (impianti idro-elettrici, attività commerciali magazzini di custodia e deposito di merci ecc.)

#### - Aziende agricole

Vengono considerate come insediamenti civili le aziende agricole che, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, esercitano una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse, intendendo per queste ultime le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli nell'ambito del normale esercizio dell'agricoltura.

Sono altresì considerati insediamenti civili le imprese agricole che diano luogo a scarico terminale e abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;
- b) imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 170 kg di azoto;
- c) imprese di cui ai precedenti punti a), b) che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale;

in ogni caso, la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo.

#### Art. 4

#### Classificazione degli scarichi civili ed assimilati

1. Gli scarichi degli insediamenti civili sono distinti nelle seguenti categorie :

Categoria A: scarichi provenienti da insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza inferiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici, studi medici ed odontotecnici;

Categoria B: Scarichi provenienti da:

- B 1 insediamenti di cui alla categoria A di consistenza uguale o superiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

- B 2 insediamenti diversi da quelli delle categorie A e B1 assimilati, ai sensi del secondo comma del presente articolo, a quelli provenienti da insediamenti abitativi;

Categoria C: scarichi provenienti da:

- stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto pubblico;

- lavanderie a umido e tintorie;

- studi e laboratori fotografici;

- depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi; depositi di rottami; depositi di veicoli destinati alla demolizione;

- depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide;

- mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori;

- macelli annessi ai negozi di vendita di carne.

Categoria D:

- D1 scarichi delle categorie A e B1 qualora gli insediamenti da cui provengono comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

D2 scarichi diversi da quelli delle categorie A, B, C e D1;

- Scarichi provenienti da caseifici e frantoi.

2. Agli effetti della loro classificazione nella Cat. B2, sono assimilati a quelli provenienti da insediamenti abitativi gli scarichi provenienti da qualsiasi attività a mezzo dei quali vengono annualmente allontanate, dopo l'uso, acque di approvvigionamento per un volume massimo non superiore a quello degli edifici di provenienza ed il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia compreso nei parametri di cui alla Tabella riportata di seguito al presente articolo e sia inferiore alle corrispondenti concentrazioni-limite.

Ai medesimi effetti sono altresì da considerarsi civili gli scarichi provenienti dalle imprese agricole definite nell'articolo precedente nonché gli scarichi di acque di rifiuto prodotte dai servizi igienico-sanitari, dalle mense, dalle cucine e dalle abitazioni di servizio che provengono da edifici stanziati all'interno di insediamenti produttivi e siano convogliati e recapitati nella fognatura con opere di smaltimento indipendenti.

Scarichi provenienti da piscine:

Lo scarico in pubblica fognatura di piscina soggetto alle normali e obbligatori trattamenti di manutenzione della qualità delle acque mediante miscela di cloro, sono tenute prima dello sversamento in pubblica fognatura ad annullare l'effetto del cloro con apposita sostanza (Tiosolfato di sodio) e a rispettare comunque i parametri di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n° 258/00.

Lo scarico deve essere indipendente dagli scarichi domestici o industriali.

Le piscine di acqua di mare devono essere desalinizzate prima di essere immesse nella fogna comunale e comunque rispettare i parametri della Tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n° 258/00.

Tabella dei limiti di concentrazione ammessi ai fini della assimilazione di cui al 2° comma del presente articolo

Parametri	Concentrazioni
pH	6,5-8,5
Temperatura °C	30
Colore	Non percettibile dopo diluizione 1/40 su uno spessore di 10 cm.
Odore	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
Materiali sedimentabili (ml/l)	10
Materiali in sospensione totali (mg/l)	200
BOD5 (mg/l)	250
COD (mg/l)	500
Cloruri (mg/l come Cl)	100
Cloro attivo libero mg/l	03
Fosforo totale (mg/l come P)	10
Azoto ammoniacale (mg/l come NH <sub>4</sub> )	30
Azoto nitroso (mg/ come N)	0,6
Azoto totale (mg/l come N)	50
Grassi e olii animali e vegetali (mg/l)	40
Tensioattivi (mg/l)	4

Note alla Tabella

I. Per i restanti parametri di cui alla Tabella 3 del D. Lgs 152/99, sono ammesse concentrazioni non superiori a quelle dell'acqua approvvigionata.

II. Per scarichi provenienti da insediamenti produttivi si intendono, ai sensi del D. Lgs 152/99, le acque reflue dei cicli di lavorazione connessi in qualsiasi modo con attività commerciali, industriali o artigianali e che non siano riconducibili alla categoria B2.

## Art. 5

### Obbligo di allacciamento alla rete comunale

Nelle zone servite dalla rete comunale di fognatura è fatto obbligo ai privati e agli enti pubblici di immettere le acque nere, quelle di prima pioggia (quando richiesto ai sensi del presente regolamento e della vigente normativa) e le acque di pioggia (quando non ne risulti possibile lo smaltimento in loco) nella rete di fognatura comunale.

E' fatto divieto di usare pozzi neri e di effettuare qualsiasi immissione lorda sul suolo o in canali pubblici e privati.

In relazione all'aggiornamento delle zone servite dalla fognatura, effettuato ad ogni ampliamento della stessa, il Sindaco con propria ordinanza, stabilisce i tempi per l'esecuzione degli allacci degli scarichi esistenti.

Il Sindaco ne darà comunicazione scritta notificata dal messo notificatore ai proprietari degli stabili che dovranno essere allacciati.

## Art. 6

### Scarichi ammessi nella rete di fognatura

Nella rete comunale di fognatura è consentita l'immissione di tutti i liquami di scarico di origine domestica e quelli analoghi delle unità produttive, purché i loro indici di inquinamento siano contenuti nei limiti di legge (D. Lgs 152/99) o nei limiti più restrittivi eventualmente fissati dall'Ente Gestore del servizio.

E' assolutamente vietato immettere nelle condotte di fognatura liquidi infiammabili o formanti miscele gassose esplosive, sostanze antisettiche in quantità rilevanti (cloruri 1200 mg/l).

Qualora i limiti di inquinamento fossero superati, è fatto obbligo ai titolari delle unità produttive di predisporre in proprio un impianto per il pretrattamento dei liquami di scarico fino a condurli nei limiti sopra citati.

Gli eventuali danni derivanti alle opere di fognatura ed all'impianto di depurazione delle acque per l'immissione di scarichi privati diversi da quelli dichiarati o comunque non conformi a quanto stabilito nel presente regolamento, vanno addebitati ai responsabili.

Per nuovi scarichi di aree di ampliamento e di espansione residenziale occorrerà verificare la compatibilità di tale scarico con la capacità idraulica delle fognature di valle, facendo salva, in caso di insufficienza, la priorità delle portate nere e prevedendo, in caso di pericoli di rigurgito della pubblica fognatura, i manufatti di sconnessione idraulica opportuni (impianti di sollevamento, vasche volano, ecc.).

#### - Aree di ampliamento e di espansione industriale

Nelle aree di ampliamento e di espansione industriale, nelle quali potrebbero essere realizzati gli insediamenti devono essere previsti i seguenti interventi:

- separazione, da parte dei privati, delle acque di prima pioggia (come definito dalla normativa vigente) provenienti dalle superfici degli insediamenti sovraccitati suscettibili di essere contaminate ed immissione delle stesse nella rete di fognatura pubblica con portata da definirsi in sede di rilascio dell'autorizzazione;
- smaltimento diretto, ovunque possibile in relazione alle caratteristiche del suolo o in subordine della rete idrografica, delle acque eccedenti le prime piogge di cui al punto precedente.

Per le acque bianche provenienti da aree già edificate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Amministrazione potrà prescrivere interventi volti alla limitazione delle portate meteoriche scaricate e alla protezione degli edifici dagli effetti di rigurgito della pubblica fognatura.

Per le acque bianche è ammesso il recapito sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo per subirrigazione purché il disperdimento avvenga ad adeguata distanza da tutti i muri degli edifici vicini anche in relazione alla natura geologica del terreno e al profilo altimetrico, nel rispetto delle limitazioni imposte dalle vigenti normative nazionali e regionali ed a condizione che dette acque provengano esclusivamente da tetti e coperture non interessate da veicoli, mezzi d'opera, lavorazioni o scarichi di qualsiasi origine civile, commerciale o produttiva.

Nei casi di cui si tratta di edifici destinati ad uso produttivo o misto, si dovrà provvedere mediante appositi separatori a convogliare le acque di prima pioggia nella fognatura comunale, nel rispetto dei limiti previsti, al fine di consentire la dispersione sul suolo e sottosuolo e nelle acque superficiali esclusivamente delle acque meteoriche di piena o di stramazzo.

#### Art. 7

##### Scarico delle acque meteoriche

Al fine di favorire il contenimento delle portate meteoriche da smaltire nella rete fognaria comunale i nuovi insediamenti dovranno prevedere reti fognarie interne separate.

Per gli insediamenti non residenziali ovvero in caso di prescrizioni A.S.L. lo smaltimento delle acque meteoriche deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- per superfici scolanti inferiori a 1000 mq impermeabili, separazione delle acque di 1° pioggia con pozzetti statici e invio di queste in fognatura e di quelle eccedenti al disperdimento;
- per superfici scolanti superiori a 1000 mq impermeabili, separazione e accumulo in apposite vasche impermeabilizzate del volume di prima pioggia valutato in 50 mc per ettaro di superficie impermeabile con svuotamento in fognatura previsto tramite pompaggio in ragione di 1 l/s per ettaro scolante impermeabile, da attuarsi entro 48 ore dall'inizio dell'evento.

## Art. 8

### Immissioni vietate

È vietato immettere nella fognatura comunale sostanze che possono danneggiare i manufatti o che siano pericolose per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione.

In particolare è vietato immettere:

- a) liquidi infiammabili, esplosivi o velenosi o che possano provocare emissione gassose di analoghe caratteristiche;
- b) sostanze e/o liquidi che possano provocare depositi e ostruzione nei manufatti;
- c) sostanze solide, anche triturate, come immondizia, stracci, letame, rifiuti di cucina, macerie, sabbia, ceneri, fanghi di impianti di pretrattamento, scorie di lavorazioni.

## Art. 9

### Misure di salvaguardia

La quantità e la qualità degli scarichi immessi nella fognatura comunale devono in ogni caso essere tali da:

- a) non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione della fognatura, dei collettori consorziali e dell'impianto consortile centralizzato di depurazione;
- b) salvaguardare i manufatti della fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché rispettare i relativi dimensionamenti idraulici e dell'impianto di sollevamento e dell'impianto di depurazione;
- c) non interferire negativamente con il processo depurativo dell'impianto di depurazione.

## Art. 10

### Sversamenti accidentali

Qualora si verificano eventi accidentali che possono comportare l'immissione nella fognatura comunale di scarichi o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformi alle disposizioni del presente regolamento, è fatto obbligo al responsabile dell'evento di darne immediata comunicazione al Sindaco e di adottare tutte le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e limitare i danni alla fognatura stessa, nonché, nel caso di collegamento con il collettore Consortile al Presidente del consorzio.

Restano in ogni caso salve sia l'azione per responsabilità penale sia l'azione per risarcimento che il Comune e/o il Consorzio riterranno di promuovere in correlazione a fatti lesivi aventi incidenza sulle fognature e sull'impianto di depurazione nel senso previsto dall'art. 18 della legge 349/86.

#### Art. 11

##### Pozzi neri provvisori

Qualora nelle zone abitate non esista la possibilità di allacciamento alla rete comunale di fognatura, il Comune, in forma temporanea ed eccezionale, può permettere ai proprietari di piccoli insediamenti residenziali di costruire dei pozzi a perfetta tenuta per la raccolta dei loro liquami di scarico.

Tale concessione deve essere autorizzata sulla scorta di preventivo specifico parere del Servizio Ambiente del Comune e dell'ASL competente.

L'autorizzazione d'uso di tali pozzi sarà revocata non appena il Comune avrà realizzato la rete di fognatura per l'allacciamento di questi insediamenti.

L'utente è obbligato ad allacciarsi alla rete fognaria quando la stessa trovasi a meno di duecento metri dall'immobile.

Per i piccoli insediamenti residenziali e per le case coloniche isolate o di vecchia edificazione e per le costruzioni adibite all'allevamento del bestiame per le quali non sia possibile per ora l'allacciamento con la rete comunale, è consentito l'uso di pozzi neri a perfetta tenuta per la raccolta delle acque luride.

Tali pozzi vanno costruiti fuori del perimetro del fabbricato e lontano da pozzi freatici, da cisterne d'acqua e da condutture di acqua potabile. Devono essere a tenuta stagna e possedere capacità minima sufficiente a soddisfare il servizio.

Nel caso infine non sia possibile allacciare l'intero stabile al canale di fognatura, il Comune potrà autorizzare un allacciamento limitato ad una parte dello stabile stesso, consentendo per il resto l'uso provvisorio di pozzi neri a tenuta, fino a che sia reso possibile l'allacciamento anche per questo.

#### Art. 12

##### Salvaguardia delle opere pubbliche dallo scolo delle acque meteoriche

Le acque meteoriche eccedenti le prime piogge provenienti dai tetti e dagli scarichi o scoli di proprietà private non possono essere scaricate liberamente su strade o su manufatti pubblici di qualsiasi natura, ma possibilmente, devono essere fatte assorbire in loco dal terreno, oppure vanno incanalate e convogliate nella rete di fognatura rispettando le prescrizioni relative alle limitazioni di portata previste nel presente regolamento.

In particolare in corrispondenza degli accessi pedonali o carrai delle proprietà private, dovranno essere impediti scorrimenti superficiali di acque meteoriche verso le pubbliche vie; allo scopo devono essere previste opportune opere di intercettazione (griglie, camerette, etc) collegate alla rete interna di fognatura.

## Capo II

### DISPOSIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE

#### Art. 13

##### Permesso di allacciamento alla fognatura comunale

I proprietari degli stabili e insediamenti che intendono allacciare le relative opere fognarie interne alla rete comunale, devono presentare domanda al Sindaco secondo apposite modulistiche fornite dagli Uffici comunali, dopo aver provveduto al versamento della somma fissata per le spese di istruttoria e per il deposito cauzionale da prestarsi anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o assegna circolare non trasferibile.

Non potranno allacciarsi altre parti degli insediamenti, e tanto meno altri stabili, attraverso l'allaccio autorizzato, ancorché della stessa proprietà; in ogni caso ampliamenti o modifiche delle reti interne sottese all'allaccio, dovranno essere assoggettati a preventiva autorizzazione comunale.

#### Art. 14

##### Autorizzazione allo scarico

L'autorizzazione allo scarico per gli insediamenti civili è costituita dalla Concessione del permesso di allaccio.

Per tutti gli altri insediamenti, l'autorizzazione allo scarico sarà concessa dal Dirigente o chi per esso, secondo le procedure di legge e in conformità alle norme stabilite dal Gestore dell'impianto. Per tutti gli insediamenti occorre il parere preliminare della ASL se richiesto dal Servizio Ambiente.

#### Art. 15

##### Esecuzione delle opere di allaccio

Le opere di allaccio alla fognatura comunale sul suolo pubblico, devono essere eseguite secondo gli schemi e le specifiche tecniche stabilite dal Servizio Comunale Ambiente. L'impresa specializzata scelta dal richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti (iscrizione camera commercio e adeguate coperture assicurative).

Sono a carico del richiedente tutte le spese per l'esecuzione dell'allaccio, compresi l'eventuale rottura e il ripristino della sede stradale nonché eventuali rifacimenti od opere di protezione relative ad altri servizi o strutture esistenti nel sottosuolo.

I lavori di allacciamento dovranno essere conformi alle modalità esecutive autorizzate; il privato interessato e il Direttore dei Lavori sono responsabili della vigilanza e della regolare esecuzione dei lavori stessi.

Prima dell' esecuzione delle opere di allaccio tramite imprese scelte dall'utente, dovrà essere versato, all'atto del ritiro dell'autorizzazione, un deposito cauzionale fissato dall'Amministrazione Comunale.

Il deposito sarà restituito a lavori ultimati sulla base di un collaudo positivo effettuato dall'Ufficio Comunale, Servizio ambiente e manutenzione nei sei mesi successivi alla conclusione dei lavori.

#### Art. 16

Esecuzione delle opere di allacciamento in contrasto con le prescrizioni

Se i lavori di allacciamento non risultano conformi al presente regolamento ed alle prescrizioni dell'Ufficio Ambiente e Manutenzione dovranno essere apportate le necessarie modifiche entro la scadenza fissata dal Dirigente o chi per esso.

#### Art. 17

Esecuzione d'ufficio degli allacci

Nel caso che i privati non ottemperino alle ordinanze di allaccio oppure che si verificano inadempienze nell'esecuzione delle opere rispetto alle norme tecniche previste dal presente regolamento, con esclusione dei soggetti di cui all'art. 12, comma 4, il Dirigente o chi per esso, dopo aver diffidato per iscritto l'interessato, dispone d'ufficio la realizzazione delle opere.

L'interessato è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Comune entro 30 giorni dalla data di notifica della relativa liquidazione.

In caso di mancato pagamento si provvederà al recupero con la procedura coattiva prevista per le entrate patrimoniali dei Comuni.

#### Art. 18

Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti

Per le immissioni nella fognatura urbana si dovranno utilizzare gli imbrocchi predisposti durante la costruzione della fognatura e la tubazione di allaccio non dovrà eccedere i diametri degli imbrocchi medesimi.

Qualora non risultassero disponibili imbrocchi predisposti, si dovrà precedere alla formazione di un foro nella condotta fognaria tramite carotatrice. L'innesto della tubazione dovrà avvenire a regola d'arte in modo da evitare qualsiasi sporgenza all'interno del condotto comunale ed inoltre dovrà essere collocata un'idonea guarnizione di tenuta.

In caso di tubazioni di particolari materiali (PRFV, PE o spiralato, etc ) che non rendano consigliabile la realizzazione di innesti mediante foro, gli innesti dovranno essere realizzati in corrispondenza di pozzetti o altri punti appositamente predisposti, anche se non corrispondenti alla posizione di uscita della fognatura privata dalla proprietà.

Le tubazioni di allaccio in sede stradale seguiranno normalmente il corso più breve tra il condotto di discesa e il punto di attacco al collettore comunale.

Il tracciato delle suddette tubazioni nonché il punto e le modalità di allaccio dovranno essere concordate con l'Ufficio Ambiente e Manutenzione del Comune, che fornirà le ulteriori prescrizioni tecniche relative ai materiali e alle modalità esecutive.

Il profilo delle tubazioni di allaccio sarà posizionato in modo da garantire in normali condizioni di esercizio, lo scarico a gravità nella rete comunale di tutti gli scarichi ubicati a livello superiore del piano stradale.

Su motivata richiesta del titolare dello scarico e in situazione di adeguata profondità del collettore fognario ricevente, possono essere consentiti allacciamenti più profondi che raccolgano anche scarichi inferiori al piano stradale, purché il titolare dello scarico prenda tutte le misure atte ad evitare rigurgiti nella propria rete interna e allagamenti, dei quali risulterà comunque responsabile unico.

#### Art. 19

##### Proprietà dei condotti di allacciamento e relativa manutenzione

Le tubazioni di allaccio in sede stradale restano di esclusiva proprietà del Comune; al privato che le utilizza spetta il controllo della funzionalità idraulica e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### Art. 20

##### Riparazioni dei condotti di allacciamento

Le riparazioni alle tubazioni esistenti in sede stradale saranno direttamente eseguite dall'utente a proprie cure e spese, previa autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico.

#### Art. 21

##### Rifacimento delle opere di allacciamento

In caso di ristrutturazione dei condotti della rete di fognatura urbana, il Comune provvederà all'esecuzione delle opere, in sede stradale, di rifacimento, riordino o ricostruzione degli allacciamenti privati.

Tali opere saranno a totale carico del Comune qualora gli allacciamenti preesistenti fossero conformi alle prescrizioni del presente Regolamento. Diversamente gli oneri relativi saranno a carico degli utenti come nel caso di nuovi allacciamenti.

A richiesta del Servizio Ambiente del Comune i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre dei nuovi, in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, oltre a rendere applicabili le penalità stabilite negli artt. 47/48/49/50 del presente Regolamento, daranno facoltà al Comune di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari, che dovranno rimborsargliene tutte le spese che avrà sostenuto per la mancanza di dette indicazioni.

#### Art. 22

##### Modifiche agli allacciamenti

Eventuali modificazioni agli allacciamenti richiesti dal proprietario dello stabile e autorizzati dal Dirigente o chi per esso del Servizio Ambiente e Manutenzione del Comune saranno eseguite a spese del proprietario stesso.

#### Art. 23

##### Utilizzo di allacciamento esistente in proprietà privata

Qualora, a giudizio del Servizio Ambiente e Manutenzione, risulti impossibile o estremamente disagiata per un insediamento o per una sua parte allacciarsi alla fognatura comunale, è consentito, previo accordo con le altre parti interessate, utilizzare i condotti più vicini, fermo restando l'obbligo di sostenere le spese per il loro adeguamento, di contribuire alla loro manutenzione, nonché di realizzare pozzetti d'ispezione nel senso che verrà prescritto dallo stesso Ufficio.

#### Art. 24

##### Divieto di estensione degli allacciamenti

I proprietari degli impianti privati di fognatura collegati con la fognatura comunale non possono consentire ad altri di immettere negli impianti stessi i propri scarichi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente regolamento.

#### Art. 25

##### Messa fuori uso di vecchi allacciamenti

Qualora, a causa della demolizione di edifici, vengano messi fuori uso allacciamenti esistenti, il proprietario ha l'obbligo di comunicarlo al Sindaco e di sigillare il condotto di allacciamento alla fognatura comunale secondo tempi e modalità stabiliti dal Servizio Ambiente e Manutenzione.

#### Art. 27

##### Allacciamenti provvisori di cantiere

Al fine di evitare l'inquinamento del suolo sul quale si vuole erigere un fabbricato, e/o ristrutturarlo il Comune permetterà l'uso di una o più immissioni nella fognatura urbana, ove esista, per scarico provvisorio di servizi igienici per gli operai addetti ai lavori.

Gli allacciamenti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo il fabbricato.

Il proprietario dovrà allacciare il servizio igienico di cantiere entro 30 giorni dalla installazione dello stesso.

Per la scelta dei punti di allacciamento il proprietario dello stabile dovrà fornire in tempo utile al Servizio Ambiente e Manutenzione del Comune le necessarie indicazioni. In carenza di tale indicazione l'ufficio provvederà a fornire le necessarie indicazioni addebitando alla parte interessata le conseguenti spese.

#### Art. 27

##### Allacciamenti doccioni di facciata

I doccioni di facciata degli edifici verso la pubblica via devono, essere allacciati direttamente alla fognatura stradale, senza sifone.

Il sifone è però prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni o terrazzi accessibili.

I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente, ma di diametro interno non maggiore di cm 12, ed in numero non inferiore ad 1 per ogni 80 metri quadrati di tetto misurato in proiezione orizzontale.

È vietato introdurre in questi doccioni qualsiasi scarico all'infuori dell'acqua di pioggia proveniente dal tetto.

Fermo restando quanto è in proposito disposto dal Regolamento Edilizio vigente, i condotti non devono sporgere sulla proprietà comunale.

In caso di costruzione su confine della proprietà del Comune, i condotti dovranno essere incassati nel muro dell'edificio, per una altezza minima di m 4 dal piano del marciapiede.

Nelle case preesistenti alla costruzione della fognatura, tale incassatura, ove occorra, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario, contemporaneamente all'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura stradale.

#### Art. 28

##### Disciplina degli allacciamenti da edifici con più insediamenti produttivi

Qualora l'edificio in costruzione sia destinato all'insediamento di più unità produttive, il proprietario è tenuto a comunicare al Sindaco, entro 30 giorni dall'ingresso, i dati relativi alle ditte che s'insediano nell'edificio medesimo.

I titolari delle unità produttive interessate debbono dal canto loro chiedere - nelle forme stabilite dal presente regolamento - l'autorizzazione allo scarico.

I titolari degli scarichi classificati nelle categorie B2, C e D degli scarichi di insediamenti produttivi allocati in un unico edificio o nella stessa area sono obbligati a:

- a) misurare il prelievo dell'acqua, realizzando separati e distinti allacciamenti alla rete dell'acqua potabile con regolare contatore;
- b) consentire il controllo degli scarichi, anche realizzando separati e distinti condotti di convogliamento nella fognatura comunale.

Per i fabbricati esistenti il Dirigente o chi per esso darà, caso per caso, le prescrizioni più indicate per normalizzare gli scarichi degli insediamenti produttivi in essi operanti.

Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 152/99 l'autorizzazione allo scarico può essere rilasciata dal Dirigente del Servizio Ambiente o Manutenzione o chi per esso per l'effettuazione dello scarico delle acque provenienti da diversi insediamenti produttivi.

#### Art. 29

##### Strade private - vicinali

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli immobili posti lungo strade private e/o vicinali.

I proprietari degli immobili fronteggianti le strade stesse dovranno provvedere alla costruzione della fognatura a loro cura e spese, seguendo le prescrizioni che saranno impartite dall'Ufficio Ambiente e Manutenzione del Comune, previa autorizzazione.

Ove i proprietari non provvedessero nei termini che saranno prescritti, sarà facoltà del Comune provvedere direttamente all'esecuzione dell'opera.

IL Pre

Tutte le spese relative saranno poste a carico dei proprietari degli stabili.

La ripartizione di dette spese sarà fatta per metà in proporzione alle aree delle proprietà servite e per metà in proporzione ai volumi edilizi consentiti.

### capo III

## DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA NEGLI INSEDIAMENTI

### Art. 30

#### Prescrizioni edilizie

Tutte le opere per le fognature interne ed esterne degli stabili sono soggette alle disposizioni del Regolamento Edilizio e di Igiene.

### Art. 31

#### Documentazione richiesta per la domanda di allacciamento

La domanda di allacciamento alla rete pubblica di fognatura dovrà essere conforme alla modulistica predisposta dall'Ufficio Ambiente e Manutenzione , e salvo quanto in essa diversamente specificato, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) la relazione tecnica con la descrizione dell'impianto e le finalità da conseguire;
- b) planimetria in scala 1:100 indicante tutti i manufatti previsti per la fognatura e la tombinatura all'interno della proprietà privata, nonché le opere necessarie da realizzare su suolo pubblico o di altri proprietari per completare il collegamento con la rete comunale;
- c) il numero degli appartamenti o delle persone servite dall'impianto privato di fognatura;
- d) l'entità della superficie parzialmente e totalmente impermeabilizzata e quindi interessata all'impianto di tombinatura;
- e) i livelli ed il dimensionamento delle opere nonché le sezioni in scala 1:10 delle opere più importanti, in modo da consentire ogni valutazione sulla validità tecnica dell'impianto;
- f) la concessione di servitù ed il consenso dei proprietari interessati nei casi in cui la condotta prevista debba passare su altre proprietà. Nei confronti di questi proprietari, il Comune non assume nessuna responsabilità ed onere derivante dal servizio prestato;

Per gli scarichi di acque reflue industriali, la domanda di autorizzazione deve essere corredata da:

- g) dichiarazione che l'interessato si impegna a rispettare le norme prescritte nel presente Regolamento e gli eventuali successivi aggiornamenti
- h) documentazione tecnica che specifichi:

I testo

caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;  
quantità d'acqua da prelevare nell'anno solare;  
punto previsto per il prelievo al fine del controllo;  
sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse;  
eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto;  
mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nel sistema di scarico;  
sistemi di depurazione utilizzato per conseguire il rispetto dei valori limite di ammissione.

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'all. 5 del D. Lgs 152/99, la domanda deve indicare anche:

la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico;

l) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

Art. 32

Prescrizioni tecniche generali

Gli impianti privati di fognatura negli insediamenti devono essere realizzati in modo tale da consentire la raccolta ed il convogliamento separato delle acque usate e delle acque meteoriche.

E' ammesso un solo punto di scarico per ciascuna delle reti interne agli insediamenti, salvo specifiche deroghe concesse in relazione all'esistenza di particolari situazioni.

Ogni rete deve essere dotata di cameretta di controllo per l'ispezione ed il campionamento, che dovrà essere ubicata immediatamente a monte del condotto di allacciamento e possedere le caratteristiche fissate dal presente Regolamento e dalla normativa vigente .

Se non esiste una pendenza naturale fino alla fognatura comunale, può essere consentita l'installazione di impianti di sollevamento, da realizzarsi con tutti gli accorgimenti tecnici atti ad evitare rigurgiti o inconvenienti di qualsiasi altra natura per il regolare funzionamento della fognatura stessa.

Ogni e qualsiasi responsabilità per danni causati da rigurgiti e/o da allagamenti ricade esclusivamente sul titolare dello scarico.

#### Art. 33

##### Impianti privati di fognatura esterni agli edifici

I tubi per il convogliamento degli scarichi all'esterno degli edifici devono essere realizzati con materiali impermeabili, resistenti alla corrosione chimica e dotati di buona resistenza meccanica.

Sono ammessi il grès, il PVC pesante ed altri materiali speciali aventi idonee caratteristiche fisico-chimiche; in particolare, devono essere resistenti alla pressione esterna del terreno e di eventuali sovraccarichi.

I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette, congiunti a perfetta tenuta idraulica e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite alle pressioni derivanti dal funzionamento della fognatura.

I tratti orizzontali nei tubi di scarico devono avere pendenza minime del 2 per cento per le acque nere e dell'1 per cento per le acque bianche.

I tubi devono essere collocati in opera lontani dalle tubazioni dell'acqua potabile e in modo tale da garantire la continuità della tenuta dei giunti.

#### Art. 34

##### Impianti privati di fognatura negli edifici

I tubi per il convogliamento delle acque usate dall'interno degli edifici devono essere realizzati con materiali impermeabili, resistenti alla corrosione chimica e dotata di buona resistenza meccanica, quali ad es. il grès e il PVC pesante.

Gli apparecchi igienico-sanitari devono essere dotati di ventilazione secondaria ed adeguatamente sifonati, in modo da evitare l'emissione di cattivi odori provenienti dalla fognatura.

I tubi per il convogliamento delle acque meteoriche devono servire esclusivamente per questo scopo ed essere realizzati in PVC pesante od in altri materiali che abbiano idonee caratteristiche.

Tutto l'impianto deve essere adeguatamente dimensionato e realizzato a perfetta tenuta e in modo che non si creino ingorghi di qualsiasi natura.

#### Art. 35

##### Norme particolari per le acque meteoriche e di prima pioggia

Le acque meteoriche devono essere raccolte da una rete separata da quella per gli scarichi e inviarle nella rete bianca comunale o disperderle sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, salvo quando ciò sia impedito da situazioni particolari.

Per gli insediamenti di tipologia residenziale la dispersione delle acque meteoriche potrà avvenire direttamente nel suolo purché il rapporto fra la superficie coperta e quella disperdente non sia inferiore a uno, e comunque purché non si determini scorrimento superficiale delle acque verso terreni confinanti.

La dispersione dovrà di norma essere effettuata tramite pozzi perdenti opportunamente dimensionati e ubicati ad adeguata distanza dai muri degli edifici vicini.

Nelle reti a servizio di superfici impermeabilizzate dei parcheggi condominiali o delle aree di accesso ai box, dovrà essere previsto un pozzetto disoleatore, opportunamente dimensionato; da installare a monte dell'allacciamento con il condotto comunale. A monte dello stesso pozzetto non potranno essere immesse acque meteoriche provenienti da tetti e da altre aree non stradali.

Per gli insediamenti di tipologia produttiva si dovrà comunque procedere alla separazione delle acque di prima pioggia, da inviare alla fognatura comunale.

#### Art. 36

##### Scarichi sotterranei

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

A richiesta però del proprietario dello stabile, il Comune potrà autorizzare l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale, purché vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti. In linea generale detti scarichi dovranno essere dotati di impianto di sollevamento e sconnessione idraulica della fognatura pubblica.

Sarà posta a carico del proprietario richiedente ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare al suo stabile ed a terzi per rigurgiti ed altro, per effetto di questi scarichi.

## Art. 37

### Norme particolari per reti di insediamenti produttivi

L'immissione nelle fognature stradali, nei canali pubblici o privati, nei colatori stradali, nelle tombinature, ecc. di scarichi provenienti da attività industriali, artigianali ed equiparate (autorimesse pubbliche, ecc.) è soggetta alle prescrizioni di cui al presente articolo.

L'esercente l'attività deve presentare apposita domanda, sottoscritta anche dal proprietario dello stabile, corredata dalle relative planimetrie, nella quale vanno precisate le caratteristiche dei processi industriali, la qualità e la quantità delle acque di rifiuto provenienti da processi tecnologici, le modalità dell'eventuale processo di depurazione e le caratteristiche delle acque da scaricare in fognatura o negli altri recapiti, secondo i valori di accettabilità stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Le acque di cui sopra devono essere immesse in fognatura o negli altri recapiti mediante canalizzazioni distinte da quelle utilizzate per lo scarico delle acque pluviali, domestiche e cloacali dello stabile. Devono transitare in una cameretta a perfetta tenuta idraulica e facilmente ispezionabile, per facilitare le operazioni di prelievo di campionature da parte del Comune e dell'ARPAC.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere l'autorizzazione a scaricare le acque reflue di cui si tratta, se del caso opportunamente depurate, unitamente a quelle civili e meteoriche, direttamente in fognatura, utilizzando un'unica immissione. In tal caso, prima del collegamento della rete orizzontale di fognatura della proprietà, deve essere realizzata una cameretta nella quale confluiscono unicamente tutte le acque provenienti da processi tecnologici.

Detta cameretta deve avere dimensioni tali da permettere un agevole prelievo ed avere le caratteristiche previste così come previste per legge (piombatura).

L'esercente delle attività di cui sopra è responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che, per la natura degli scarichi effettuati, potessero derivare agli stessi.

L'esercente l'attività deve costituire presso il Comune un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta osservanza delle prescrizioni e degli obblighi portati dal presente articolo, nella misura di volta in volta prescritta dal Comune, in rapporto agli elementi tutti risultanti dalla domanda e dalle relative planimetrie.

In caso di constatata inosservanza delle suesposte prescrizioni, salvi in ogni caso i provvedimenti e le sanzioni previsti dalle norme legislative e regolamentari, il Sindaco, in relazione alla particolare gravità della situazione derivante o dalla persistente inottemperanza, ordinerà la soppressione immediata dello scarico. In caso di inadempienza, potrà procedere d'ufficio alla chiusura delle immissioni industriali in fognatura, senza nessuna responsabilità per le conseguenze, ponendo a carico dell'esercente l'attività le spese relative oltre all'integrale risarcimento dei danni arrecati.

IL PRE

IL P

#### Art. 38

##### Cameretta di controllo

L'impianto privato di fognatura, salvo diversamente prescritto in relazione alla natura degli scarichi, deve essere collegato al condotto di allacciamento con l'interposizione di pezzi speciali in apposita cameretta di controllo, come da disegno tipo allegato alla domanda di autorizzazione all'allacciamento stesso, da realizzarsi sul suolo privato a cura e spese della parte interessata.

Il sifone intercettatore deve essere provvisto di tubo di ventilazione, con presa d'aria posta al di sopra di abitazioni o terrazzi accessibili.

Al fine di consentire operazioni d'ispezione o di prelievo dei campioni la cameretta deve essere a tenuta stagna, facilmente accessibile e avere dimensione minima di cm 50x50x60 per scarico profondo fino a 1 metro e 80x80x100 per scarico più profondo.

La cameretta deve altresì essere idonea a contenere, opportunamente protette e non suscettibili di manomissioni, le apparecchiature di analisi eventualmente prescritte dal Comune o dal Consorzio che gestisce il servizio

La cameretta e le apparecchiature contenute devono essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese del titolare dello scarico.

#### Art. 39

##### Controllo dei lavori inerenti impianti privati di fognatura

Successivamente all'ottenimento della prescritta autorizzazione, le parti interessate devono comunicare per iscritto al Comune, con un anticipo di almeno 3 giorni, l'inizio dei lavori di realizzazione, di modifica o di rimozione degli impianti privati di fognatura, indicando il nome dell'impresa incaricata.

Qualora, a motivo di pericolo in caso di ritardo, i lavori debbano essere avviati immediatamente, il loro inizio deve essere denunciato per iscritto entro le 24 ore.

Il controllo dei lavori spetta all'Ufficio Ambiente e Manutenzione .

I condotti possono essere coperti solo con il preventivo assenso dell'Ufficio Ambiente e Manutenzione; in caso contrario, su ordine dell'Ufficio stesso, devono essere scoperti.

Eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati entro il termine fissato. Ad eliminazione avvenuta, la parte interessata avverte l'Ufficio Ambiente e Manutenzione per la successiva verifica di congruità.

La responsabilità della progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto è a carico della parte interessata, dell'impresa incaricata e del progettista-direttore dei lavori.

#### Art. 40

##### Sopralluogo tecnico agli impianti privati di fognatura

Entro 15 giorni dalla ultimazione delle opere riguardanti gli impianti privati di fognatura la parte interessata deve presentare al Comune richiesta di sopralluogo tecnico.

Il sopralluogo consisterà nella verifica della congruità delle opere in relazione alle disposizioni del presente regolamento e al progetto approvato, nonché della corretta esecuzione e funzionamento, fermo comunque che il Comune non assumerà alcuna responsabilità in proposito.

In mancanza della richiesta di sopralluogo, il Comune procede d'ufficio, con facoltà di addebitare alla parte interessata le conseguenti spese.

Nel caso di insufficiente o imperfetta esecuzione degli impianti privati di fognatura, accertata in sede di sopralluogo, non potrà esserne consentita l'utilizzazione sino a quando non sia stata ripristinata, entro il termine fissato dall'Ufficio Ambiente e Manutenzione, la regolarità della situazione.

#### Art. 41

##### Visite d'ufficio

L'Autorità Comunale potrà, a mezzo dei suoi incaricati muniti di apposita autorizzazione scritta, procedere d'ufficio alla visita della fognatura interna degli stabili in qualsiasi tempo. Tale visita avverrà secondo le norme dell'articolo precedente, e ciò sia per constatarne lo stato di manutenzione ed il funzionamento nei riguardi dell'igiene, sia per esaminare se permangono le condizioni di fatto in base alle quali furono concesse le autorizzazioni allo scarico.

#### Art. 43

##### Pulizia e manutenzione degli impianti privati di fognatura

Gli impianti privati di fognatura devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e puliti con frequenza adeguata.

Le parti specifiche, quali camerette, sifoni, ecc., devono essere frequentemente pulite in modo tale che le sostanze depositate non siano soggette a putrefazione e/o non provochino impedimenti al regolare flusso delle acque di scarico, ad eccezione dei pozzetti ove è prevista la campionatura. I predetti pozzetti devono essere sigillati.

#### Capo IV

### DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA NEGLI INSEDIAMENTI

#### Art. 43

Ambito di applicazione dei canoni per il servizio di fognatura e depurazione

I titolari degli scarichi degli insediamenti civili e degli insediamenti produttivi, allacciati alla fognatura comunale e/o ai collettori consortili, sono tenuti a corrispondere agli enti gestori del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico una tariffa nella misura, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

#### Art. 44

Canone per il servizio di fognatura a carico degli insediamenti produttivi

In conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.L. n. 38/81, convertito in legge n. 153/81, entro il 31 ottobre di ciascun anno il Comune adotta apposita delibera ai fini dell'applicazione del canone per il servizio di raccolta delle acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti produttivi.

Per la determinazione delle inerenti tariffe, per gli accertamenti ed i controlli e per la riscossione delle somme dovute, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge regionale e/o nazionale.

Le funzioni in materia di applicazione delle tariffe previsti dalla vigente normativa (calcolo delle singole tariffe, predisposizione meccanografica dei tabulati e degli avvisi di pagamento, sia per la liquidazione dei canoni che per gli eventuali successivi accertamenti, assistenza amministrativa e legale in sede di contenzioso, ecc.), possono essere delegate dal Comune al Consorzio, Azienda o Società che gestisce il sistema di collettamento e depurazione.

#### Art. 45

Ripartizione dei proventi delle tariffe

Le tariffe previste per il servizio di fognatura e depurazione sono attribuite pro-quota al Comune e/o al Consorzio, secondo la ripartizione stabilita dalla legislazione vigente in relazione ai servizi rispettivamente prestati.

#### Art. 46

Sanzioni amministrative pecuniarie

Ferma la responsabilità per fatti od omissioni perseguibili ai sensi del Titolo V del D. Lgs 152/99, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporta

l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie da determinarsi con i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge 24.11.1981, n. 689:

- a) a carico dei titolari degli scarichi di cat. A: pagamento di una somma in euro da 130 euro a 250 euro;
- b) a carico dei titolari degli scarichi di cat. B: pagamento di una somma in euro da 259,00 a euro 775,00;
- c) a carico dei titolari degli scarichi di cat. C: pagamento di una somma in euro da 520,00 a euro 1550,00;
- d) a carico dei titolari degli scarichi di cat. D: pagamento di una somma in euro da 570,00 euro a 2.000;
- e) a carico dei titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi: pagamento di una somma da euro 775,00 a euro 2.065,00.

In ogni caso resta salva l'azione che il Comune riterrà di promuovere in correlazione a fatti lesivi aventi incidenza sulla rete fognaria e/o sull'impianto di depurazione, nel senso previsto dall'art. 18 della legge 8.7.1986, n. 349.

Art. 48

Penalità per allacciamenti abusivi alle fognature comunali

Ferme le sanzioni previste dall'articolo precedente, chiunque metta in atto un allacciamento abusivo alla fognatura comunale è punito inoltre con l'ammenda da euro 260,00 a euro 1.032,00, salvo comunque restando l'obbligo di provvedere all'immediata regolarizzazione della situazione.

Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chiunque costruisca l'allacciamento in modo non conforme alle norme tecniche impartite dal Dirigente o chi per esso.

La sanzione viene determinata con i criteri previsti dall'art. 11 della legge 689/81.

Art. 48

Irrogazione delle sanzioni pecuniarie

Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.

I proventi delle sanzioni pecuniarie, al netto delle spese d'accertamento e d'irrogazione, ancorché applicate dall'A.S.L. o dal Comando di P.M. spettano al Comune.

#### Art. 50

Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente Regolamento provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale è tenuto a procedere, a proprie cura e spese, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento ai sensi e secondo il procedimento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5.2.1997, n° 22.

Chi non ottempera alle prescrizioni del precedente comma è punito con l'attesto da sei mesi ad un anno e con un'ammenda da euro 2.700 euro ad euro 26.000.

Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento previsto dall'articolo 17 comma 2, del decreto legislativo n° 22/97 è punito con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 2.700 ad euro 26.000 se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17 del D. Lgs. N° 22/97.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.160 a euro 51.600 euro se l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi.

Chiunque cagiona anche in maniera accidentale il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n° 22/97 ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi è tenuto a procedere, a proprie spese, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.

#### Art. 51

Revoca dell'autorizzazione allo scarico o del permesso d'allacciamento

L'autorizzazione allo scarico ed il permesso d'allacciamento vengono revocati dal Sindaco non soltanto nei casi previsti dal Titolo IV del D. Lgs 152/99, ma altresì qualora vengano accertate dai Servizi di vigilanza gravi o reiterate infrazioni alle disposizioni del presente regolamento.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle penalità stabilite dal presente regolamento.

Se si tratta di scarico con recapito nella fognatura comunale, si applicano, per la revoca, le regole della normativa comunale.

#### Art. 52

In difetto, si osservano le norme di legge e le altre disposizioni emanate dallo Stato e dalla Regione Campania.

#### Art. 52

Entrata in vigore del regolamento – Abrogazione.

Il presente Regolamento andrà in vigore dopo l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

Le disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento sono esplicitamente abrogate.

**COMUNE DI SORRENTO**  
**Provincia di Napoli**

Seduta di Consiglio Comunale del 28 GIU. 2002

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE** : Regolamento per la raccolta, convogliamento e smaltimento acque bianche, meteoriche e nere -

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
( Ar. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000 )

**Si esprime parere favorevole.**

Sorrento, 25 GIU. 2002

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL PRES**

**COMUNE DI SORRENTO**  
**Provincia di Napoli**

Seduta di Consiglio Comunale del 28 GIU. 2002

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE** : Regolamento per la raccolta, convogliamento e smaltimento acque bianche, meteoriche e nere -

\*\*\*\*\*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
( Ar. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000 )

Si esprime parere *favorevole* *in quanto l'atto non comporta un effetto di spesa*

Sorrento, *25/06/2002*

IL DIRIGENTE DEL II DIP.

IL PRES

anche a Positano, non so se pure ad Amalfi; mi pare pure ad Amalfi, è impegnata a Piano di Sorrento; cioè il comune di Sorrento sta garantendo di servizio della nettezza urbana a Piano di Sorrento già da diversi mesi, la nostra società; sta iniziando un rapporto di collaborazione a Positano ad Amalfi, vuol dire che esportiamo evidentemente questo modello oggi con questo riequilibrio, anche politicamente dobbiamo crederci un pochino in più. Io personalmente sono anche più convinto, nel momento in cui ecco mi confronto con gli altri sindaci, a proporre evidentemente, un nostro modello che possa essere utile anche per gli altri proprio perché, alla luce di queste modifiche, mi ci ritrovo maggiormente con una dignità di socio di maggioranza soprattutto che ci mette in condizione di praticare delle scelte gestionali importanti che, secondo me debbono anche determinare, cosa che non hanno fatto fino ad oggi, una ricaduta della nostra città, sia in termini di scelte di consulenti e professionali, che di affidamenti di servizi diversi. Come abbiamo sempre detto, la politica noi la facciamo nell'interesse della città e riteniamo che alla città bisogna dare delle spiegazioni: fino ad oggi tutto questo non è assolutamente avvenuto, quindi è un passo in avanti certo si può fare di più e meglio, però è stato un inizio nel quale noi abbiamo spiegato le nostre motivazioni e ritengo che il risultato sia stato eccellente, proprio perché siamo stati lì, lì insomma, in sostanza, per, anche per romperla questa società, quindi alla fine più di questo in questa fase, in questo momento, per l'esperienza diciamo maturata non si poteva fare. L'altro problema, l'altro aspetto che Raffaele ha dimenticato è che il nostro socio sarà a breve quotato in borsa e la nostra società, necessariamente, per legge è stata anche questa quotata, quindi è una società che ha un valore immobiliare, patrimoniale di mezzi e quant'altro, per cui evidentemente ha un valore anche rispetto all'esperienza, diciamo, maturata e i servizi resi; per cui, diciamo, è un ulteriore riconoscimento di una realtà che abbiamo saputo costruire, la quale poi potremo più diffusamente parlare in altre occasione, perché questo ci consente di avere raggiunto dei risultati lusinghieri per la raccolta differenziata, abbiamo avuto qualche giorno fa una conferenza stampa, a fine anno chiuderemo la raccolta differenziata con un obiettivo che quello del 30%, diciamo venticinque o il 30% penso che nessun comune della regione Campania abbia realizzato questo, abbiamo realizzato un'isola ecologica alle spalle del cimitero, che per quanto piccola è all'avanguardia è stato oggetto di visita dei diversi sindaci della costiera Amalfitana per il tipo di organizzazione. Abbiamo un patrimonio di mezzi di proprietà comunale nostri del comune di Sorrento, locati alla società, che ne paga il canone, mi pare che siano sei o sette. Arriveranno dal primo luglio quindi dai prossimi giorni altri due mezzi elettrici, cioè è una società che sta crescendo, sta crescendo molto e io credo che possa essere un modello che noi senza tante difficoltà potremmo anche esportare fuori e una volta tanto pensare pure evidentemente ad un'attività come fanno altre realtà di regioni diverse, del nord, che possa essere anche per la nostra, diciamo, città, possa poi alla fine determinare anche un grosso risparmio, in scala, rispetto ai servizi che vengono effettuati a Sorrento..... (cambio cassetta).....

IL PRESIDENTE - Qualche altro intervento? No. Qualcuno vuole.....

IL SINDACO - Ah..... Diceva Raffaele che tra le tante società dell'AMI questa, la nostra, e l'unica che ci ha queste modifiche statutarie perché, loro si attengono sempre ad un modello tipo e quindi diciamo anche in questo c'è qualcosa di diverso.

IL PRESIDENTE - Poniamo in votazione la proposta dell'assessore Cafiero, chi è favorevole alzi la mano.

IL SEGRETARIO GENERALE - All'unanimità.

IL PRESIDENTE - Approvata all'unanimità, si chiede l'immediata eseguibilità della delibera.

IL SEGRETARIO GENERALE - All'unanimità.

✓ IL PRESIDENTE - All'unanimità. Allora l'argomento n. 5 all'ordine del giorno. Regolamento per la raccolta, il convogliamento e lo smaltimento delle acque bianche, meteoriche e nere.

La parola al consigliere Cuomo.

CONSIGLIERE CUOMO - Il regolamento per la raccolta, convogliamento e smaltimento acque bianche, meteoriche e nere. Questo, come diceva prima il sindaco, è una proposta dell'ufficio e non della parte politica, quindi diciamo, è un regolamento prettamente tecnico, quindi, più che leggerlo

possiamo, per grandi linee, cosa prevede questo regolamento che, secondo me, è un passo importante per il comune di Sorrento dotarsi di un regolamento in questa materia ambientale e deve essere il primo in questa strada perché devono seguire altri, perché la città di Sorrento deve darsi le regole precise per il rapporto che le attività produttive e tutte le attività che sono sul territorio hanno con l'ambiente. La filosofia di questo regolamento è molto semplice: deve, innanzi tutto, ci devono essere dei controlli all'interno delle attività, per far sì che tutte le acque che giungono al nostro depuratore siano già in una certa misura, pulite e rientranti in delle tabelle di legge. Per fare questo, le attività produttive si devono dotare di strutture che vengono qui richiamate; camere di controllo e quant'altro per consentire agli organi comunali dei controlli agevoli.

Quindi questo è..... Ci sono, va beh, tutte le procedure sia per l'autorizzazione all'allacciamento in fogna e sia per i controlli, appunto, per..... Voglio citare solo una cosa, perché mi hanno più volte chiesto, soprattutto gli albergatori, se è possibile tritare rifiuti perché soprattutto in emergenza rifiuti qualcuno ha detto invece di produrre i rifiuti più persone mi hanno chiesto perché non li trituriamo li mettiamo nelle condotte che vanno al depuratore, io a logica, e conoscendo il nostro depuratore, ho sempre detto non lo fate, perché già il depuratore ha dei carichi insostenibili, quindi è una scelta da non fare. In questo regolamento viene tassativamente vietato, cioè nell'articolo otto immissioni vietate ci sono, sostanze solide anche tritate come immondizie e stracci, rifiuti di cucina, proprio per far capire a meno che albergo o l'attività produttiva non abbia un piccolo impianto di depurazione che a valle dell'immissione di questa spazzatura tritata, non consenta diciamo di avere una prima depurazione, non deve essere assolutamente immessa in condotta perché, il nostro depuratore, a che ne dicano gli altri funziona, ma funziona per quello che può funzionare, perché è un piccolo impianto che soprattutto d'estate non riesce a depurare tutto il carico che gli viene dalle attività produttive, quindi questo è sicuramente, anzi io suggerisco magari di fare una nota all'UPSA e alle attività produttive in cui si fa menzione di queste immissioni vietate dove entrano pure queste qua.

IL SINDACO - Io volevo dire pure un'altra cosa sempre sulla filosofia pratica di questo regolamento. Purtroppo il problema, la legge ci obbliga al controllo sull'immissione in fogna di tutto delle...., n'obbligo al comune, quindi, in sostanza, noi, non so come, ma dovremo avere personale qualificato e in quantità tale per andare a controllare addirittura immissioni fogna. Noi facciamo dei controlli, ma nella parte terminale, ora la legge prevede una responsabilità dell'ente, anche nel momento in cui ogni singolo s'immette nella fogna. Questo regolamento ci dà la possibilità di adottare una serie di provvedimenti successivi d'ordinanza, per obbligare, come dicevo prima, alcune attività che possono produrre elementi di scarto dalla catena di lavorazione che sono definiti dalla legge altamente inquinante e che oggi, probabilmente, in una qualche quantità noi ritroviamo a valle; quindi, con questo regolamento, noi potremmo ordinare, subito dopo, a tutte queste attività, che la legge definisce tali, una serie di lavori strutturali tra cui, per esempio, dei pozzetti tampone, che vengono sigillati dall'ente, e che hanno la caratteristica di conservare tutte le sostanze che vi ci transitano, nonostante i lavaggi che si possono fare attenti e copiosi, questi pozzetti dà la possibilità di controlli a campione per andare a verificare se effettivamente ci sono sul territorio delle aziende che non rispettano, evidentemente, la norma e la legge; in sostanza questo è uno degli obiettivi oltre ad essere, come diceva Luigi, un momento di grossa civiltà perché la tutela dell'ambiente oggi, evidentemente, è quando mai importante. Quindi io chiedo il voto..... Presidente.

IL PRESIDENTE - Ah, prego.

CONSIGLIERE DE ROSA - Volevo chiedere una cosa riguardo questo regolamento: vedo che qui ci sono tutti bozzetti tutti queste cose varie cose da emettere, ma c'è un termine cioè nel momento in cui noi questa sera approviamo questo regolamento da domani fra quindici giorni già gli esercizi tutte queste cose sarà già in mora è un sacrificio perché si bloccano le aziende.

IL SINDACO - No, no ci sarà un provvedimento specifico per ogni azienda cioè ci sarà un'ordinanza indirizzata. Le aziende sono censite, questo tipo di aziende presso l'ufficio commercio, quindi ognuno riceverà un'ordinanza e sarà dato un tempo compatibile, evidentemente, dal

momento della notifica dell'ordinanza per la realizzazione ecco di questi servizi e di queste opere. No, non è da domani, no.....

CONSIGLIERE BARBATO - ..... fatta la cosa poi tenendo conto delle realtà delle aziende locali.....

IL SINDACO - No, no sicuramente. Ma questo serve oltretutto a dei controlli a campione, quindi non è che servirà per andare a controllare...

CONSIGLIERE BARBATO - No, no! Io a parte i controlli che vanno fatti, dico per gli adempimenti.

IL SINDACO - Ah certo, certo.

IL PRESIDENTE - Allora visto che non vi sono altri interventi, poniamo a votazione l'argomento. Chi è favorevole alzi la mano.

IL SEGRETARIO GENERALE - All'unanimità.

IL PRESIDENTE - Allora approvato all'unanimità. Si diede anche le immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole.

IL SEGRETARIO GENERALE - All'unanimità.

IL SINDACO - No! Io volevo proporre un'inversione dell'ordine del giorno. Anzitutto che tenga conto dell'impegno preso con il consigliere, insomma, purtroppo, ha ritenuto pure lui non so forse per motivo di tempo suppongo..... L'impegno quindi di soprassedere per gli altri regolamenti perché, insomma mi pare giusto, ovviamente, la richiesta è stata fatta da parte sua di approfondire tutta una serie di regolamenti che pur ci sono, però tra questi, e quindi la mia richiesta di inversione dell'ordine del giorno presidente, la trattazione del regolamento per l'installazione dei condizionatori per intero territorio comunale e questo è un argomento che ricordavo al consigliere Ascione è all'ordine del giorno del consiglio comunale, penso da più di un anno, è stato anche questo come quello che abbiamo ora letto, predisposto dall'ufficio quindi non ci sta nessuno indirizzo politico, però è, potrebbe costituire per la commissione i beni ambientali soprattutto un riferimento importante per il centro storico, per altre zone dove effettivamente il progresso consente un po' tutti giustamente di beneficiare di certi sistemi, però l'aspetto ambientale ovviamente costituisce pure per noi che dobbiamo tutelare le bellezze nostre, è un aspetto fondamentale. Vedo e noto da parte della commissione ambientale che spesso è chiamata a fare una grossa difficoltà, non avendo uno strumento di riferimento mi pare che poi l'architetto Gargiulo poi abbia fatto un buon lavoro, come sempre e quindi io vorrei sottoporre alla vostra approvazione l'inversione dell'ordine del giorno per la trattazione quindi del punto, come si chiama qua? Numero nove. Regolamento per l'installazione dei condizionatori per l'intero territorio comunale.

IL PRESIDENTE - Allora poniamo in votazione l'inversione dell'ordine del giorno proposto dal sindaco. Chi è favorevole alzi la mano.

IL SEGRETARIO GENERALE - All'unanimità.

IL PRESIDENTE - Approvato all'unanimità.

IL SEGRETARIO GENERALE - L'inversione è stata votata!

IL PRESIDENTE - L'inversione, l'inversione è stata votata, mo poniamo l'argomento in votazione. V Argomento numero sei all'ordine del giorno. Regolamento per l'installazione di condizionatori per l'intero territorio comunale.

CONSIGLIERE BARBATO - E questo già la trattato.

IL SEGRETARIO GENERALE - No

IL SINDACO - Allora, proposta, di approvare fare propria la relazione istruttoria che innanzi precedere che come dicevo, ora ve la leggo. Premesso che una parte degli episodi di abusivismo Edilizia a valenza ambientale riguardano l'illegittima installazione di condizionatori d'aria illegittime per carenza di titoli abilitante e per collocazione ambientale incompatibile, con conseguente attivazione di procedimenti amministrativi finalizzati alla rimozione degli stessi. Per garantire la regolamentazione del fenomeno e fornire gli strumenti operativi agli uffici preposti e dalla commissione edilizia integrata, si è ritenuto necessario predisporre il presente regolamento ai fini delle autorizzazioni ambientale D.L. N. 490 titolo II per l'installazione dei condizionatori per



Comune di Sorrento

24 GIU. 2002

UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. N. 2209/n

**COMUNE DI SORRENTO**

(Prov. di Napoli)

Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali

Loro Sede

Ai Sigg.ri Assessori Comunali

Loro Sede

Alla Prefettura di

Napoli

Al Comando di P.S.

Sorrento

Al Comando Carabinieri

Sorrento

Al Comando di P.U.

Sede

Al Collegio dei Revisori

Sede

e p.c. Alle OO.SS.

Sede

**OGGETTO : Consiglio Comunale -**

Si invitano le SS.LL. a partecipare alla seduta di C.C. fissata in sessione straordinaria per il giorno **28.6.2002** alle ore **18,00** in prima convocazione e per il giorno **29.6.2002** ore **18,00** in seconda convocazione, presso la Casa Comunale in Piazza S. Antonino, per la trattazione del seguente ordine del giorno :

- 1) Interrogazioni - Comunicazione prot.20852 del 13.6.2002 dei Consiglieri DE ROSA e IACCARINO -
- 2) Regolamento per la tutela dei dati personali - Legge 675/1996 -
- 3) Servizio di igiene urbana - Società Mista - Modifica ed integrazione Statuto con allegato Regolamento acquisti ed appalti -
- 4) Regolamento per la raccolta, il convogliamento e lo smaltimento delle acque bianche, meteoriche e nere -
- 5) Ospedale di Sorrento - Problematiche -
- 6) Modifica Regolamento Edilizio Comunale -
- 7) Consulta Giovanile - Statuto - Approvazione -
- 8) Schema di convenzione tipo per cooperative sociali tipo b) ai sensi dell'art.5 Legge 381/91 -
- 9) Regolamento per installazione dei condizionatori per l'intero territorio comunale -
- 10) Regolamento di Polizia Mortuaria -
- 11) Piano di Commercio - L.R. n. 1/2000 -
- 12) Adeguamento Regolamento comunale taxi -

I fascicoli delle pratiche degli argomenti da trattare saranno a disposizione dei Sigg.ri Consiglieri comunali a partire dal giorno 26.6.2002, nell'orario di ufficio, presso l'Ufficio di Staff Assistenza agli Organi Collegiali.

Sorrento, **24 GIU. 2002**



IL PRESIDENTE DEL C.C.  
(Rag. Vincenzo GARGIULO)

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE  
Rag. Vincenzo GARGIULO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Andrea CICCONE

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, 11.08.2002  
IL SEGRETARIO GENERALE

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente deliberazione è stata :  
affissa all'Albo Pretorio comunale  
il giorno 11.08.2002 per la  
prescritta pubblicazione di quin-  
dici giorni consecutivi e vi rimarrà  
fino al **26 LUG. 2002**

Pubblicata all'Albo Pretorio  
il \_\_\_\_\_ giorno  
e contro di essa \_\_\_\_\_ sono  
state presentate opposizioni.

Dal Municipio, 11.08.2002  
IL SEGRETARIO GENERALE

Dal Municipio,  
IL SEGRETARIO GENERALE

---

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

ESECUTIVITA'

- Spedita al C.R.C. il \_\_\_\_\_ con n° \_\_\_\_\_
- Ricevuta dal C.R.C. il \_\_\_\_\_
- Annullata – Vistata con provv. dal C.R.C. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
( Prot. Comune n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)
- Richiesta chiarimenti – riesame dal C.R.C. con provv. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
( Prot. Comune n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)
- Chiarita con atto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Chiarita con nota n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ricevuta dal C.R.C. il \_\_\_\_\_
- Riesaminata con delibera n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Revocata – modificata con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_